

CAMERA DEI DEPUTATI ^{N. 1269-A}

RELAZIONE DELLA I COMMISSIONE PERMANENTE (AFFARI COSTITUZIONALI - ORGANIZZAZIONE DELLO STATO - REGIONI - DISCIPLINA GENERALE DEL RAPPORTO DI PUBBLICO IMPIEGO)

(RELATORE GALLONI)

SULLA

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

VICENTINI, GUERRINI GIORGIO, MAMMI, RAFFAELLI, CAMBA,
CACCIATORE, ABELLI, CASOLA, MITTERDORFER

Presentata il 27 marzo 1969

Assoggettamento ad imposta dell'assegno vitalizio
spettante ai parlamentari cessati dal mandato

Presentata alla Presidenza il 22 gennaio 1971

ONOREVOLI COLLEGHI! — La proposta di legge di iniziativa dei deputati Vicentini, Guerrini Giorgio ed altri prevede la equiparazione — ai fini del trattamento tributario — degli assegni vitalizi diretti e di reversibilità percepiti dai membri del Parlamento a norma dell'articolo 69 della Costituzione.

Come è noto, l'indennità parlamentare, che viene corrisposta a tutti i membri del Parlamento nella misura stabilita dalla legge 31 ottobre 1965, n. 1261, non ha natura di stipendio, ma di una indennità a rimborso di spese e, pertanto, — come ebbe a suo tempo a rilevare l'onorevole Ruini (*Atti dell'Assem-*

blea Costituente pag. 1112) non è soggetta a ricchezza mobile e deve essere conferita indipendentemente dalla situazione finanziaria di coloro cui è attribuita.

Conseguentemente, l'articolo 5 della legge 31 ottobre 1965, n. 1261 prevede per l'indennità parlamentare, oltre che l'insequestrabilità e la impignorabilità, uno speciale trattamento tributario sostitutivo dell'imposta di ricchezza mobile, dell'imposta complementare e relative addizionali, nonché dell'imposta di famiglia e con esenzione da ogni tributo o comunque dal computo, agli effetti dell'accertamento del reddito imponibile e della de-

terminazione dell'aliquota, per qualsiasi imposta o tributo dovuti sia allo Stato che agli altri enti, o a qualsiasi altro effetto.

Il trattamento tributario speciale prevede una aliquota globale pari al 16 per cento - il cui importo è devoluto allo Stato - nonché una aliquota globale dell'8 per cento - il cui importo è devoluto ai comuni, presso i quali ciascun membro del Parlamento ha la sua residenza - sui quattro decimi dell'ammontare della indennità e della diaria ed alla cui riscossione si provvede mediante ritenuta di retta.

Si presume cioè, secondo una presunzione assoluta della legge, che l'indennità parlamentare nel suo complesso abbia la natura di rimborso di spese e perciò per i sei decimi riguardi le spese inerenti all'attività e alla funzione parlamentare, e in genere ai doveri inerenti al suo stato, e perciò sia esente in modo assoluto da qualsiasi tributo, mentre per i quattro decimi riguardi le spese personali inerenti al mantenimento del parlamentare e perciò sia assoggettato ad un tributo per una aliquota complessiva del 24 per cento.

Costituita la Cassa di previdenza dei parlamentari della Repubblica mediante la istituzione di un apposito fondo, alimentato dalle trattenute sulle indennità spettanti ai parlamentari medesimi, da esso sono prelevati in base alle norme regolanti il fondo stesso gli assegni vitalizi mensili spettanti ai parlamentari cessati dal mandato.

Si chiede ora il riconoscimento che lo stesso trattamento speciale tributario riservato alle indennità parlamentari sia applicato anche agli assegni vitalizi spettanti ai parlamentari cessati dalla carica e ai loro aventi causa, con una norma avente sostanzialmente natura interpretativa dell'articolo 5 della legge 31 ottobre 1965, n. 1261. La Commissione affari costituzionali ha espresso in sede referente il suo avviso favorevole votando all'unanimità l'articolo unico della proposta di legge Vicentini, Guerrini Giorgio ed altri.

Le ragioni - che sono alla base di questo voto e che raccomandano l'accoglimento

della proposta di legge da parte dell'Assemblea - stanno, oltre che nella opportunità - già messa in rilievo dai proponenti - che gli assegni vitalizi seguano la stessa sorte fiscale riservata alla fonte della quale essi derivano, e cioè l'indennità parlamentare, anche e soprattutto in relazione alla funzione cui normalmente adempie l'assegno vitalizio.

Non vi è dubbio, infatti, che il parlamentare - anche quando sia cessato dalla carica - non cessa per ciò dall'attività politica e dall'obbligo conseguente di adempiere a dei doveri di continuità di rapporto con l'elettorato, doveri che comportano spese, la cui entità, anche se inferiore a quella del parlamentare in carica, risulta ciò nonostante sempre rilevante. Per questo, come l'indennità parlamentare consiste in un rimborso spese e non ha natura retributiva, analogamente l'assegno vitalizio non riveste la natura giuridica di un trattamento di pensione, ma ha la funzione di consentire al parlamentare cessato dal mandato di affrontare le spese che continuano a gravargli per effetto del mandato già sostenuto, oltre che per un riadattamento all'attività professionale e di lavoro forzatamente sospeso o attenuato - normalmente con grave nocimento economico - durante l'esercizio del mandato.

Ad analoghe spese e ad analogo trattamento sono assoggettati normalmente anche gli aventi causa del parlamentare cessato dal mandato e fruanti di un assegno vitalizio di reversibilità.

Per tali ragioni si giustifica, anche per gli assegni vitalizi diretti o di reversibilità del parlamentare cessato dal mandato o dei suoi aventi causa, lo speciale trattamento tributario previsto dall'articolo 5 della legge 31 ottobre 1965, n. 1261 ed in particolare l'assoggettamento all'aliquota complessiva del 24 per cento limitata alla base imponibile dei soli quattro decimi dell'assegno vitalizio.

GALLONI, *Relatore.*

PROPOSTA DI LEGGE

ARTICOLO UNICO.

Le norme di cui all'articolo 5 della legge 31 ottobre 1965, n. 1261, si applicano anche agli assegni vitalizi diretti e di reversibilità, percepiti dai membri del Parlamento cessati dal mandato o dagli aventi causa.

TESTO DELLA COMMISSIONE

ARTICOLO UNICO.

Identico.